

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI

MEDICO COMPETENTE E LE CONSEGUENTI ATTIVITA' DI

SORVEGLIANZA SANITARIA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE

INTRAMURARIA

TRA

l'**Azienda U.S.L. Valle d'Aosta** con sede legale in Aosta, Via Guido Rey n.1, C.F. 91001750073 e Partita IVA 00177330073, nella persona del Commissario dott. Angelo Michele PESCARMONA, nato ad Asti il 10 febbraio 1957 e domiciliato per la carica ai fini del presente atto presso la sede legale della suddetta Azienda, di seguito denominata semplicemente "Azienda USL"

E

il **Comune di Valtournenche**, con sede legale in Valtournenche (AO), Piazza della Chiesa, Partita IVA 00415160076, Codice Fiscale 81002630077, nella persona del Segretario comunale, suo legale rappresentante, dott.ssa Cristina MACHET, nata ad Aosta (AO) il 03.03.1977, domiciliata, con poteri di firma e rappresentanza, ai fini della presente convenzione presso la sede legale del suddetto Ente, di seguito denominato semplicemente "Committente"

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", e nello specifico l'art. 39, che prevede che il medico competente possa svolgere la propria opera "in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore";
- la Legge 448/1998, art. 72, comma 7, che prevede che i dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione

intramuraria non possano esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza;

- il Decreto Legislativo 502/1992, art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), che prevede la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda e svolte al di fuori dell'impegno orario di servizio;

- il DPCM 27 marzo 2000 e, in particolare, l'art. 5, comma 4, e l'art. 11, che disciplinano l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione;

- il CCNL 2016-2018 della Dirigenza Medica e Sanitaria, art. 115 lettera c) e art. 117;

- il "Regolamento sulla libera professione intramuraria" di cui alla DDG n. 261 del 11/07/2019;

- la DDG 1345/2017 recante "Approvazione dello schema tipo di convenzione tra l'Azienda USL Valle d'Aosta e datori di lavoro per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria in regime di libera professione intramuraria";

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Committente ha richiesto il rinnovo della convenzione con l'Azienda USL per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria in regime di libera professione intramuraria, individuando nella figura della Dott.ssa Gioscia Carmela lo specialista cui affidare le predette funzioni.

Art.1

(Oggetto della convenzione e modalità di erogazione delle prestazioni)

L'Azienda USL si impegna a fornire al Committente tutte le prestazioni inerenti la funzione di medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria così come previsto dagli articoli 25 e 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tramite la Dott.ssa Gioscia Carmela.

Rientrano negli obblighi del medico competente (art. 25):

- la collaborazione con il Committente per la valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, la predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori, l'attività di formazione/informazione per la parte di competenza, l'organizzazione del servizio di primo soccorso, nonché per l'attuazione e la valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute",
- la programmazione e l'attuazione della sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici,
- l'istituzione, l'aggiornamento e la custodia della cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza,
- la consegna al datore di lavoro, al termine dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nonché la consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio,
- l'informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti,
- l'informazione, ad ogni lavoratore interessato, dei risultati della

sorveglianza sanitaria,

- la visita degli ambienti di lavoro, almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi,
- la partecipazione alla riunione periodica prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, con comunicazione dei risultati della sorveglianza effettuata,
- la partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente (art. 41) comprende:

- la visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica,
- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità, a cadenza annuale oppure a cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio,
- la visita medica richiesta dal lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità rispetto alla mansione specifica,
- le visite mediche in occasione di cambio di mansione, alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni, alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa

vigente.

Le prestazioni previste dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 sono effettuate di massima presso la sede del Committente, mentre le visite previste dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 sono effettuate di massima presso gli spazi dell'Azienda USL.

La presenza del medico competente presso la sede del Committente deve essere registrata in modo che venga attestato, per ciascun accesso, giorno ed orario di inizio e di termine di svolgimento dell'attività. La rilevazione dovrà essere firmata dal medico competente e dal Committente.

Tutte le prestazioni saranno effettuate in regime di libera professione intramuraria.

Il Committente si impegna a:

- assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti, garantendone l'autonomia,
- fornire l'elenco nominativo dei dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria e concordare con il medico competente il calendario delle visite,
- informare il medico competente in merito a qualsiasi variazione intervenuta negli ambienti di lavoro, di eventuali modifiche di impianti o di qualsiasi situazione che possa influire sulle condizioni di lavoro.

Al medico competente è demandata la responsabilità professionale per gli atti posti in essere nell'esercizio della propria attività.

Art.2

(Copertura assicurativa)

Ai fini della presente convenzione, l'Azienda USL garantisce che, ai sensi della Legge 24/2017, la polizza assicurativa aziendale per la Responsabilità Civile verso terzi copre anche l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, svolte dal proprio personale, operante in regime di libera professione intramuraria.

Il Committente assume a proprio rischio eventuali danni riportati dal personale dell'Azienda USL nell'espletamento delle funzioni presso la sede del Committente stesso, imputabili a responsabilità per inosservanza di normative antinfortunistiche e di sicurezza o a malfunzionamenti di attrezzature e strumentistica presenti in sede.

Art.3

(Pagamento delle prestazioni e modalità di rendicontazione)

Per ciascuna prestazione, il Committente si impegna a corrispondere all'Azienda USL il compenso di seguito indicato:

- visite mediche preventive	euro 60,00
- visite mediche periodiche	euro 60,00
- audiometria	euro 20,00
- spirometria	euro 28,00
- visiotest	euro 25,00
- sopralluoghi ambiente di lavoro	euro
100,00/ora	
- riunioni periodiche	euro 100,00/ora
- corsi di formazione/informazione	euro 100,00/ora
- valutazione rischi/stesura protocollo sorveglianza sanitaria	euro
100,00/ora	

Le visite, sia preventive che periodiche, si intendono comprensive dell'istituzione ed aggiornamento della cartella clinica, della stesura del protocollo sanitario, nonché dell'espressione del giudizio di idoneità per ciascun lavoratore. E' escluso il costo di eventuali esami ematochimici ed accertamenti diagnostici diversi da quelli previsti dalla convenzione che si rendessero necessari, e che sono a totale carico del Committente.

Trimestralmente, il medico competente farà pervenire all'Azienda USL – S.C. Sviluppo Risorse Umane, Formazione e Relazioni Sindacali – Ufficio Libera Professione Intramoenia, tramite mail all'indirizzo di posta elettronica alunardi@ausl.vda.it entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, la rendicontazione dell'attività effettuata in favore del Committente, che dovrà riportare: tipologia di prestazione, compenso, data/e ed orari effettivi di svolgimento dell'attività, accompagnato dal modulo rilevazione presenze in sede di cui al precedente art. 1, al fine di consentire all'Azienda USL la verifica della congruità delle tempistiche.

L'Azienda USL, per il tramite della S.C. Programmazione, Bilancio e Controllo di gestione, provvederà ad emettere regolare fattura che dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione, secondo le modalità indicate nella fattura stessa.

Art.4

(Variazioni)

Ogni modificazione alla presente convenzione dovrà essere formalmente concordata e approvata (via PEC) tra le parti.

Art.5

(Inadempienze e cause di risoluzione)

La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte, nei seguenti casi:

- qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità a quelle stabilite con la presente convenzione;

- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;

- nei casi di ritardi ingiustificati da parte del Committente nel pagamento dei corrispettivi all'Azienda USL.

La convenzione si intende inoltre automaticamente risolta in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del DPR n.62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 200 n. 165) da parte dei dipendenti dell'Azienda USL.

Art.6

(Privacy)

Ai sensi dell'art.5 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 nonché del Decreto legislativo 196/2003, così come modificato dal Decreto legislativo 101/2018, le parti contraenti dichiarano che i dati personali dalle stesse fornite, saranno, reciprocamente, trattati per le sole finalità connesse alla esecuzione della presente convenzione. I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Regolamento e dei relativi obblighi di riservatezza.

Si precisa altresì che, in ragione dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente ex D.Lgs. 81/2008 in regime di libera professione intramuraria, questi dovrà essere ritenuto Titolare autonomo del trattamento

dei dati personali dei lavoratori.

Art.7

(Durata)

La presente convenzione ha decorrenza dal 01.01.2021 e per la durata di anni 3 (tre).

Qualora prima della scadenza il contraente ritenesse necessario rinnovare o prorogare la convenzione, dovrà far pervenire tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento apposita richiesta.

L'Azienda USL provvederà al rinnovo/proroga della convenzione tramite apposita deliberazione del Direttore Generale.

E' data facoltà a ciascuna delle parti di poter recedere dalla presente convenzione nel corso della sua esecuzione, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'altra parte tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

E' fatta salva inoltre la possibilità di risoluzione anticipata ove intervenissero direttive nazionali o regionali che ne impediscano il proseguimento.

Art.8

(Anticorruzione)

L'Azienda USL garantisce il rispetto delle disposizioni della Legge 6 novembre 2012 n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) nell'espletamento delle attività relative alla presente convenzione.

Art.9

(Controversie)

Le parti concordano di tentare di risolvere amichevolmente qualsiasi vertenza

che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Aosta.

Art.10

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme contrattuali vigenti in materia di attività libero professionale ed in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art.11

(Spese)

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86 e successive modificazioni.

Le spese contrattuali, dei relativi bolli e qualsiasi spesa ed onere accessori relativi alla stipula della convenzione o conseguenti a questa, senza alcuna eccezione ed esclusione, sono a carico del Committente, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla vigente normativa.

Aosta, _____

Per l'Azienda USL Valle d'Aosta

(Il legale rappresentante – Commissario – Dott. Angelo Michele PESCARMONA)

Per il Comune di Valtournenche

(Il legale rappresentante – Segretario comunale – Dott.ssa Cristina MACHET)